



Studio Tumminelli

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: FERIE E PERMESSI ANNUALI E LORO FRUIZIONE

Cogliamo l'occasione per rammentare che vige il diritto, in capo al lavoratore, di assentarsi per un periodo di ferie annue retribuite, che possano permettergli il recupero delle energie psico – fisiche.

A tal riguardo il D. lgs 66/2003 stabilisce che:

- **Il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane;**
- **A seguito di formale richiesta da parte del lavoratore, almeno 2 settimane di ferie annuali dovranno essere consecutive;**
- **Naturalmente tali periodi dovranno essere concessi in base alle esigenze organizzative e produttive dell'azienda.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 2109 del Codice Civile le modalità di fruizione delle ferie **sono stabilite unilateralmente dal datore di lavoro** in base alle esigenze produttive ed organizzative, tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore. Dovrà essere premura del datore di lavoro comunicare formalmente il periodo stabilito per la fruizione delle ferie, in particolar modo in presenza di richiesta da parte del lavoratore, non essendo contemplato il silenzio assenso.

Abbiamo premura di consigliarvi che, delle 4 settimane previste per legge, ne vengano concesse perlomeno 2 continuative per permettere l'effettivo recupero del lavoratore.

Vorremmo sottolineare che la mancata concessione delle 4 settimane di ferie entro i termini previsti dalla legge pone il datore di lavoro dinanzi a possibili sanzioni amministrative (da 120 a 720 euro per ogni lavoratore; da 480 a 1.800 euro se la violazione è riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni; da 960 a 5.400 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni), con conseguente possibile richiesta, da parte dell'INPS, del pagamento dei contributi sulle ferie non godute ed esponendo l'azienda ad eventuali richieste di risarcimento danni da parte del lavoratore.

Quanto ai permessi, istituto di origine contrattuale, gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione.

Si propone di seguito un fac-simile che le aziende possono utilizzare per definire il godimento di eventuali ferie o permessi residui.



DOTT. GIANLUCA TUMMINELLI - Studio di Assistenza e Consulenza del lavoro

Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Brescia n. 692

Via del Sebino 12/B - 25126 - Brescia

Pec: g.tumminelli@consulentidellavoropec.it

Email: gianluca@studiotumminelli.it - Web: www.studiotumminelli.it - Tel: +39.030.72.83.030 - Fax: +39.030.33.92.236



Studio Tumminelli

Carta intestata

Egr. Signor

Oggetto: fruizione di giorni di ferie e permessi residui

Con la presente Le comunichiamo, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento, dal Ccnl applicato, dal Regolamento aziendale in vigore e dalle prassi aziendali in essere, che entro il _____ dovranno essere fruiti i giorni di ferie e di permesso maturati al _____.

Pertanto, avendo in arretrato, relativamente al periodo sopra indicato, _____ giorni di ferie dovrà fruirne in base alla seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____
- _____

Quanto ai permessi arretrati, pari a _____ ore, proponiamo la seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____
- _____

La preghiamo di contattare l'Ufficio del personale/_____ nel caso in cui, nelle giornate sopra indicate, vi siano improrogabili esigenze di servizio e/o personali che non consentono la fruizione delle ferie/permessi.

In tal caso, l'Azienda provvederà a comunicarle la nuova collocazione temporale dei giorni di ferie/permessi da smaltire, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per smaltire l'arretrato. Distinti saluti.

Firma

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

DOTT. GIANLUCA TUMMINELLI



DOTT. GIANLUCA TUMMINELLI - Studio di Assistenza e Consulenza del lavoro

Iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Brescia n. 692

Via del Sebino 12/B - 25126 - Brescia

Pec: g.tumminelli@consulentidellavoropec.it

Email: gianluca@studiotumminelli.it - Web: www.studiotumminelli.it - Tel: +39.030.72.83.030 - Fax: +39.030.33.92.236